

COMUNE DI ALBIANO D'IVREA (Prov. TO)

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 11 in data 19 luglio 2021

Revisore dei conti Filippo Casaro

Il giorno 19 luglio 2021, il sottoscritto Filippo Casaro, nominato Revisore dei Conti per il periodo 2021-2023 con delibera C.C. n. 34 del 21 dicembre 2020, esamina la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“AGEVOLAZIONI TARI 2021- EMERGENZA COVID-19”**.

Il Revisore ha proceduto all'esame della documentazione prodotta dagli Uffici ai fini della stesura del parere richiesto relativo alla deliberazione citata.

Al termine dei lavori l'organo di revisione di codesto Ente

VISTI e RICHIAMATI

- l'art. 151 Tuel: Principi in materia di contabilità;
- l'art. 152 Tuel: Regolamento di contabilità;
- l'art. 239 Tuel Funzioni dell'Organo di Revisione;
- il regolamento generale delle entrate comunali;
- lo Statuto comunale vigente;
- l'art. 1, c. 639 e ss., della L. 147/2013, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- i criteri di applicazione della TARI originati dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, c. 702 della L. n.147/2013, che dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738”*;
- la Deliberazione Consiliare n. 12 del 22/05/2014 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC per la componente TARI;
- l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2020 e della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/12/2020;

- l'avvenuta approvazione del rendiconto 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/4/2021;
- la variazione dell'allegato al rendiconto 2020 per il vincolo dell'avanzo di amministrazione a Tari di € 12.563,18 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2021;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 Tuel rilasciati dal responsabile del servizio finanziario;

CONSIDERATO

- che l'Ente, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 e 24 in data 21/06/2021, ha approvato il PEF e le tariffe TARI per l'anno 2021 e il nuovo regolamento per l'applicazione della TARI;
- che l'art. 26 del vigente regolamento TARI recita: *<Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate (...) purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo>*;
- che il D.L.73/2021, art. 6, c.1 che, per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, il fondo che sarà ripartito con D.M. e che, secondo la stima effettuata dalla Fondazione IFEL, le risorse assegnate a questo Comune sono pari a € **7.944,00**; il medesimo D.L. ha previsto inoltre il finanziamento delle riduzioni a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie con le risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate;
- che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, che ammonta a € **3.086,82**, è stato finanziato utilizzando le risorse del fondo di cui all'art. 106 del D.L n. 34/2020 e all'art.39 del D.L. n. 104/2020;
- che la quota riconosciuta e non utilizzata per TARI del summenzionato fondo funzioni fondamentali per l'anno 2020, al netto del finanziamento del conguaglio sopra citato pari ad € **9.476,36**;
- che la deliberazione GC n. 52 del 23/11/2020 ha fissato i criteri per la concessione di riduzioni alle categorie di attività sopra menzionate per l'anno 2020;
- che a norma dell'art. 26 comma 3 del vigente Regolamento TARI viene stabilito il limite di spesa per le riduzioni applicabili alle utenze non domestiche in € 7.944,00, ed il limite di spesa per le riduzioni applicabili alle utenze domestiche in € 9.476,36.

Considerato quanto sopra, il Revisore

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle riduzioni delle Tariffe TARI anno 2021 come dettagliato nella proposta di delibera

Il Revisore dei conti – Filippo Casaro

